

ACCORDO DI PARTENARIATO

tra

la **FONDAZIONE VILLA FABRIS**, con sede a Thiene - 361016, via Trieste 43, C.F. e P.I. n. 03220080240, rappresentata dal Presidente pro tempore, Dott. Christian Giovanni Malinverni, nato a Milano il 2.06.1972, C.F. n. MLNCRS72H02F205L (d'ora innanzi denominata "Capofila")

e

la **BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA**, Istituzione pubblica culturale del Comune di Vicenza, con sede legale a Vicenza – 36100 contrà Riale 5/12/13, C.F. e P.I. n. 00516890241, rappresentata dal direttore dott. Giorgio Lotto, nato a Santorso il 04.03.1955, C.F. n. LTTGRG55C03I353K (d'ora innanzi denominata "Partner 2")

d'ora innanzi denominati insieme le "Parti" e singolarmente la "Parte"

premesso

- che la Fondazione Cariverona con sede legale in Verona, via Forlì 3A, in coerenza con il dettato del Documento Programmatico Previsionale 2017-2019 relativamente all'Area Arte e promozione della cultura, il 10 aprile 2017 ha pubblicato il BANDO FONDI ARCHIVISTICI finalizzato alla valorizzazione, divulgazione e fruizione su larga scala del patrimonio archivistico di riconosciuto interesse e valore storico-culturale, presente nei propri territori di riferimento;
- che il suddetto bando intende privilegiare le azioni che garantiscono o potenzino l'accesso al patrimonio archivistico, la messa in rete di archivi presenti sul medesimo territorio, l'adozione di strumenti e misure che ne aumentino la conoscenza e la diretta fruizione da parte del pubblico specialistico (nazionale e internazionale) e della comunità di riferimento;
- che il BANDO FONDI ARCHIVISTICI prevede che le richieste di contributo possano essere presentate da enti ed organizzazioni che risultino ammissibili a ricevere un contributo della Fondazione Cariverona secondo quanto previsto dal Regolamento per le Attività Istituzionali (art. 8) e richiamati nel Documento Programmatico Previsionale 2017 alla sezione "Criteri generali di ammissibilità ed intervento";
- che, qualora la partecipazione al bando sia svolta in rete tra più soggetti, deve essere individuato ed indicato un Ente capofila che formalmente presenta l'istanza di contributo alla Fondazione Cariverona in rappresentanza della rete e funge da unico referente per la Fondazione stessa;
- che l'adesione al progetto da parte degli altri soggetti partner deve essere confermata attraverso un Accordo scritto tra le Parti che abbia una durata che consenta almeno il pieno svolgimento delle attività progettuali;
- che le progettualità relative al BANDO FONDI ARCHIVISTICI devono essere presentate esclusivamente con modalità on-line mediante la procedura ROL dedicata accessibili dal sito internet della Fondazione Cariverona (www.fondazionecariverona.org) entro il 12 giugno 2017;
- che i termini e le procedure di richiesta contributi sono disciplinati dal bando stesso e dai seguenti documenti della Fondazione Cariverona:
 - Regolamento per l'attività istituzionale;
 - Disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi;
 - Documento di programmazione previsionale 2017;
 - Documento di programmazione pluriennale 2017-2019;

- Manuale di Comunicazione.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano, in caso di valutazione positiva e di conseguente finanziamento, alla realizzazione del progetto dal titolo: "Archiport" (di seguito definito il "Progetto") presentato alla Fondazione Cariverona in risposta al Bando Fondi archivistici, secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso e nel prospetto riepilogativo del finanziamento (allegato 1) e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dalla Fondazione Cariverona.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Articolo 2- Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal Capofila congiuntamente alla Fondazione Cariverona.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con la Fondazione Cariverona tali da rendere applicabile il presente atto.

Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il Progetto non ottenga l'approvazione da parte della Fondazione Cariverona.

Articolo 3 - Ruoli assegnati e requisiti di partecipazione

Il Progetto prevede la partecipazione di più partner di seguito elencati:

- Fondazione Villa Fabris - CAPOFILA
- Castello di Thiene - PARTNER 1
- Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza - PARTNER 2
- Università di Padova - PARTNER 3
- Università IUAV di Venezia - PARTNER 4
- FIES CORE soc. coop. - PARTNER 5

I suddetti partner dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento per le Attività Istituzionali della Fondazione Cariverona e che consentono di ricevere i contributi previsti dai bandi della stessa Fondazione.

Articolo 4 - Impegni delle parti

La Fondazione Villa Fabris di Thiene assume il ruolo di Capofila di Progetto, con i seguenti compiti:

- esercita l'attività necessaria e qualificante per l'attuazione corretta del Progetto;
- assume il coordinamento generale dei vari interventi e attività;
- assicura la realizzazione dell'attività del progetto Archiport denominata "Tutela e conservazione";
- collabora con tutti i partner del progetto sostenendoli nelle attività di loro competenza;
- cofinanzia il Progetto;
- è interlocutore privilegiato di fronte alla Fondazione Cariverona in ordine ai risultati del Progetto, eventuali richieste di rimodulazione e audit fissati dalla stessa Fondazione Cariverona;
- supervisiona le modalità di rendicontazione dei partner del Progetto;
- è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, successivamente alla riscossione dalla Fondazione Cariverona;

Il Partner n. 2 indicato nell'articolo precedente i cui riferimenti amministrativi e contabili sono meglio specificati nell'allegato 2 al presente Accordo, ha i seguenti compiti:

- svolgere la parte di Progetto affidata e specificata nell'allegato 3, nel rispetto del Progetto stesso approvato dalla Fondazione Cariverona e di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l'attività istituzionale, nel Disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi, nel Documento di programmazione previsionale 2017, nel Documento di programmazione pluriennale 2017-2019 e nel Manuale di Comunicazione;
- elaborare e fornire al Capofila, nei tempi e modi che saranno indicati e previsti dal Progetto approvato, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e il rendiconto delle spese sostenute;
- cofinanziare il Progetto;
- impegnarsi a produrre la documentazione obbligatoria richiesta entro i tempi stabiliti dalla Fondazione Cariverona e/o dal Capofila;
- inviare al Capofila ogni qualsiasi altra documentazione si rendesse necessaria per la corretta gestione amministrativa e contabile del Progetto.

Articolo 5 - Riservatezza

La sottoscrizione del presente accordo comporta che tutti i partner sono tenuti a rispettare il vincolo del segreto professionale sulla documentazione fornita e sulle informazioni raccolte. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del presente Accordo;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del presente Accordo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

Articolo 6 – Diritto di proprietà

Tutte le Parti interessate si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto in collaborazione tra loro verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 8 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA FONDAZIONE VILLA FABRIS

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Christian Giovanni Malinverni

PER IL PARTNER 2 - BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

f.to dott. Giorgio Lotto

Titolo progetto: ARCHIPORT

Nome del bando: bando "fondi archivistici" Fondazione Cariverona anno 2017